



ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. 45 DEL 20 LUGLIO 2018

MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN OCCASIONE DELLA FESTA "MADONNA DELLA MARINA" – PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTA la nota dell'organizzatore dell'evento in oggetto ricevuta in data 19 luglio 2018 nella quale si evidenzia un errore contenuto nella documentazione tecnica di sicurezza presentata dal tecnico incaricato in nome e per conto dell'organizzatore;

VISTA la necessità di procedere all'emissione di una nuova Ordinanza che annulli e sostituisca il contenuto dell'Ordinanza n. 44 emanata in data 19 luglio 2018 alla luce dell'errata indicazione sopra citata;

VISTA la legge n.84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata con D.lgs. 169/2016, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva della scrivente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTO il nulla osta dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Ascoli Piceno espresso con nota prot. 1898 – Cat. A.4-18.Gab del 16 luglio 2018;

VISTO il parere del Direttore dell'Ufficio Viabilità e TPL del Comune di San Benedetto del Tronto datato 17 luglio 2018, contenente prescrizioni aggiuntive che sono state recepite nella presente Ordinanza;

VISTO il parere del Comando di Capitaneria di Porto locale datato 16 luglio 2018, contenente prescrizioni aggiuntive che sono state recepite nella presente Ordinanza;

VISTE le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata;

VISTI gli artt.5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.lgs 30.04.1992 n.285 e del



relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16.12.1992 n.495;

VISTO il Regolamento del porto per l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e persone nel porto di San Benedetto del Tronto approvato con Ordinanza n. 34/15 in data 26/05/2015 della CP di San Benedetto del Tronto;

VISTO il Regolamento del porto approvato con Ordinanza n. 33/15 della CP di San Benedetto del Tronto in data 26/05/2015;

VISTI gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

➤ che nel giorno 28 luglio 2018 dalle ore 18.00 alle ore 22.30 ca avrà luogo presso il piazzale della banchina Malfizia le celebrazioni di carattere religioso connesse alla Festa della "Madonna della Marina";

➤ che a cura degli organizzatori verrà istituito un servizio d'ordine e d'intervento in caso di emergenze; gli addetti adibiti al servizio verranno diretti da un coordinatore che ricoprirà inoltre la funzione di referente nei confronti delle Forze dell'Ordine, dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema Portuale. I coordinatori per la sicurezza per l'evento in oggetto saranno:

Don Giuseppe Giudici: contattabile al n. 349/5126349

Giulio Piergallini: contattabile al n. 347/4234648

AUTORIZZA

Si autorizza l'occupazione degli spazi a terra presso la banchina Malfizia come esemplificato nelle planimetrie generali e di dettaglio allegate alla presente dalle ore 14.00 alle ore 23.30 del giorno 28 luglio per lo svolgimento delle iniziative religiose nell'ambito della festa della Madonna della Marina, previo rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza.



O R D I N A

Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla definizione degli spazi a terra

Art.1

Sul piazzale di banchina Malfizia sarà in vigore il divieto continuato di sosta con prevista rimozione forzata dalle ore 07.00 del 28 luglio sino alle ore 07.00 del 29 luglio 2018 ad eccezione dei veicoli degli organi pubblici e delle organizzazioni di Polizia e di emergenza, ai mezzi dei soggetti interessati alle attività di allestimento della manifestazione.

E' prevista l'interdizione del traffico veicolare nell'area interessata dalla manifestazione dalle ore 07.00 del 28 luglio sino alle ore 07.00 del 29 luglio 2018 ad eccezione dei veicoli degli organi pubblici e delle organizzazioni di Polizia e di emergenza, ai mezzi dei soggetti interessati alle attività di allestimento della manifestazione.

L'apposizione della segnaletica di riferimento per l'interdizione e per i divieti di sosta veicolari verrà curata dall'organizzazione in collaborazione con il Comune di San Benedetto almeno 48 ore prima dell'inizio degli eventi.

Per l'intera durata della manifestazione, sarà garantito un controllo della viabilità di accesso ai luoghi della manifestazione ad opera del personale del Comando dei Vigili Urbani del Comune di San Benedetto del Tronto e con l'ausilio di appositi transennamenti e cartellonistica ritenuti necessari. Come indicato nella relazione tecnica di sicurezza presentata in nome e per conto dell'organizzatore, i tre varchi di accesso (via Bragadin, via Manin, e via Marinai d'Italia) dovranno essere presenziati dovranno essere presenziati dal personale volontario dell'organizzazione senza soluzione di continuità.

Nel caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/ al fine di evitare congestionamenti alla viabilità, gli organi di Polizia Stradale potranno disporre diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto indicato nella presente Ordinanza apponendo, se del caso, apposita segnaletica stradale.

La circolazione dei veicoli nelle apposite aree destinate alla viabilità è consentita esclusivamente ai mezzi degli organi pubblici e delle organizzazioni di Polizia e di emergenza, ai mezzi dei soggetti interessati alle attività di allestimento della manifestazione.



L'Autorità Marittima ed il Comando di Polizia Municipale avranno la facoltà di valutare la possibilità di limitare e di interdire l'accesso dei predetti mezzi qualora il loro numero arrechi intralcio alla viabilità nelle aree del porto e comporti un rischio per l'attuazione delle procedure di sicurezza contenute nella presente Ordinanza.

Art.2

I mezzi deputati al servizio antincendio ed i mezzi di soccorso del presidio sanitario l'organizzazione dovranno essere posizionati in modo da essere facilmente visibili ed individuabili dall'utenza in caso di necessità, come indicato nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.

Norme afferenti il servizio di sicurezza, antincendi, il presidio sanitario e la pulizia degli spazi interessati dalla manifestazione.

Art.3

Gli organizzatori dell'evento dovranno prevedere un congruo e proporzionato numero di addetti da adibire a servizio d'ordine a proprio carico.

Il suddetto personale dovrà rendersi opportunamente riconoscibile e facilmente identificabile dall'utenza mediante apposito vestiario recante la dicitura "security" o "staff" o "servizio d'ordine".

Ogni punto di presidio dovrà essere attrezzato con opportuni mezzi di comunicazione tali da permettere una rapida comunicazione con il coordinatore del servizio d'ordine (sono ritenuti idonei anche i telefoni cellulari purché siano conosciuti da tutti i numeri di servizio). Tutti gli aspetti operativi di cui sopra, inclusi i riferimenti telefonici e telematici del referente del servizio d'ordine, dovranno essere preventivamente trasmessi al personale dell'Autorità Marittima al fine di garantire un adeguato coordinamento logistico e di sicurezza. Durante tutta la manifestazione, comprese le attività di allestimento, dovrà essere presente il coordinatore della sicurezza, designato dall'Organizzazione.

Il coordinatore del servizio d'ordine, o un incaricato designato, dovrà monitorare che le aree interessate dalla manifestazione non siano eccessivamente affollate e che non vengano impegnate, a causa dell'affollamento, aree non previste per lo stazionamento del pubblico. In caso si dovesse verificare un sovraffollamento, il coordinatore del servizio dovrà comunicare agli addetti, presenti nei vari punti di accesso alla manifestazione, di avvisare gli avventori che, a causa delle condizioni di sovraffollamento, l'accesso all'area è momentaneamente sospeso.



Qualora le condizioni di sovraffollamento dovessero, a giudizio del coordinatore, diventare eccessive malgrado l'avviso ai varchi, allora il coordinatore stesso avviserà le forze dell'ordine per intervenire e vietare l'accesso all'area.

Il predetto coordinatore dovrà informare gli addetti al servizio d'ordine ed alle emergenze in merito al contenuto della presente Ordinanza, effettuando con gli addetti anche un sopralluogo preventivo presso le aree oggetto del servizio di sicurezza ed interessate dalle attività della manifestazione.

Art. 4

In caso di emergenze antincendio, anche esterne alla manifestazione, dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Lungo tale percorso non dovranno essere previste strutture fisse o mobili e il servizio d'ordine dovrà intervenire per far allontanare gli avventori presenti. Le tre vie di fuga e di esodo evidenziate nella planimetria dalle lettere (a) – (b) – (c) dovranno essere monitorate e mantenute sempre praticabili dal personale di sicurezza dell'organizzazione.

Al fine di risolvere eventuali problematiche che dovessero insorgere relativamente agli impianti elettrici, si prescrive l'obbligo di presenza di un tecnico abilitato all'intervento sui predetti impianti in caso di malfunzionamenti durante lo svolgimento della manifestazione.

Art. 5

Gli organizzatori dovranno provvedere all'adozione delle necessarie misure di sicurezza connesse alla natura degli eventi previsti dalla manifestazione, compreso un servizio antincendio commisurato alle esigenze. Nello specifico l'organizzazione dovrà presidiare sin da principio le fasi di allestimento della manifestazione, incaricando apposito personale addetto all'esecuzione dei seguenti controlli preliminari all'inizio dell'evento:

- rispondenza del posizionamento dei mezzi e delle strutture secondo quanto riportato nella relazione tecnica di sicurezza e nel piano di emergenza;
- disponibilità nelle vicinanze della tensostruttura del mezzo di estinzione incendi così come previsto nella relazione tecnica della manifestazione;
- assenza di bombole di gas lasciate sotto i raggi del sole e/o non protette contro la caduta o facilmente raggiungibili da parte di estranei;
- assenza di depositi di liquidi combustibili (gasolio o benzina per alimentazione gruppi elettrogeni o similari) facilmente raggiungibili da parte di estranei e non protetti in caso di sversamenti;



- posizionamento delle delimitazioni a protezione del ciglio banchina finalizzate alla riduzione del rischio di caduta in mare come esemplificato nel piano di sicurezza presentato alla scrivente;

Art. 6

Dovrà essere previsto un presidio medico mediante la presenza di almeno n. 1 ambulanza ed apposito personale specializzato per tutta la durata della manifestazione. Il predetto presidio dovrà essere posizionato in un'area ben visibile e facilmente identificabile da parte dell'utenza.

Art.7

Dovrà essere presente un sistema di comunicazione dotato di megafono/cassa acustica, che il coordinatore dovrà sapere opportunamente utilizzare.

Il coordinatore della sicurezza dovrà poter avere accesso al predetto sistema di amplificazione presente nell'area della manifestazione, per poter comunicare, in caso di necessità, ogni notizia utile o azione da mettere in atto al fine della corretta gestione dell'emergenza.

Art.8

Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 bagno chimico a disposizione degli avventori. Gli organizzatori dovranno garantire il ripristino delle aree in uso, con particolare attenzione alla pulizia finale delle aree oggetto della presente Ordinanza.

Osservanza delle prescrizioni, controlli e responsabilità per danni

Art.9

L'organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento.

L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza.



Disposizioni finali e sanzioni

Art. 10

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca altro reato, nell'illecito amministrativo di cui agli articoli 1161 e 1174 del Cod. Nav., nonché negli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.


<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx>

Ancona 20 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri




Sistemazione del sito
dalle 16.30 alle 21.00
del 28/07/2018
28



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DOTT. ING. FAUSTO VEDE
N. 704 DELL'ALBO PROF.
DELLA PROVINCIA DI ANCONA PIEMONTE

1.1000

Handwritten signature



Sistemazione del sito
dalle 21.00 alle 22.30
del ~~29~~/07/2018

28




ORDINE DEGLI INGEGNERI
DOTT. ING. FAUSTO FEDE
N. 704 DELL'ALBO PROF.
DELLA PROVINCIA DI ANCONA


fausto fedè

Cyppa GL

1:1000



Giuseppe G. L.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DOT. ING. FAUSTO FEDE
 N. 704 DELL'ALBO PROF.
 DELLA PROVINCIA DI ...

verbo